

Schema CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN “ADOZIONE” DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

Il giorno del mese di dell’anno, in Treia presso la sede del 3° Settore sita in Piazza della Repubblica n. 15;

tra il Comune di Treia, rappresentato dall’Arch. Lauretta Massei, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del 3° Settore;

e il sig. (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del nato ail residente in alla via/piazza n.

C.F. P.I.

PREMESSO

- che l’Amministrazione comunale considera il verde pubblico un bene comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro del verde pubblico;
- che il Sig. _____, in data, ha proposto all’Amministrazione comunale l’affidamento della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza per una estensione di circa mq., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico nonché del Capitolato d’Oneri del servizio di “manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – anno 2021” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 13/01/2021;
- che la proposta è stata esaminata con esito positivo dall’Amministrazione comunale e dal 3° Settore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Treia, come sopra rappresentato, affida “in adozione” alla parte qui costituita l’area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza avente estensione di circa mq. per la durata di

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato previa ulteriore richiesta.

Tale affidamento non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività da svolgersi sull’area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività connesse all’affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art. 3

L’affidatario, come sopra rappresentato, accetta l’affidamento dell’area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione di cui al Capitolato d’Oneri del servizio di “manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – anno 2021” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 13/01/2021, per le parti compatibili con le caratteristiche dell’area ed in particolare: art.

Con la sottoscrizione del presente atto l’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità in dipendenza o durante i lavori di manutenzione, per danni cagionati a

se stessa parte affidataria nello svolgimento dell'attività manutentiva, ovvero cagionati a persone, cose o animali.

Art. 4

La manutenzione e, su richiesta, l'abbellimento dell'area, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dal 3° Settore e/o dell'Amministrazione comunale.

È consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione ove esistenti, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione, tranne in caso di ordinanza sindacale di divieto.

Art. 5

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere autorizzata preliminarmente dal 3° Settore.

Il Comune di Treia, con proprio personale, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione.

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere rispettate le normative di salvaguardia degli alberi e non dovranno essere provocati danni alle strutture; in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del 3° Settore.

Qualora l'intervento manutentivo comporti l'inibizione di transito veicolare o della sosta, dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale almeno 72 ore antecedenti i lavori affinché si possa emanare ordinanza di divieto di sosta o transito e conseguente posizionamento della relativa segnaletica stradale.

Art. 7

L'affidamento può essere sospeso dal responsabile del 3° Settore, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'affidamento può essere revocato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi, previa diffida;
- c) per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato, previa diffida;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area verde da parte del pubblico;
- e) per l'inottemperanza, da parte dell'affidatario, alle prescrizioni della presente Convenzione o a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, previa diffida.

L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto all'Amministrazione comunale con un anticipo di almeno 30 giorni.

Art. 8

Il soggetto affidatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

Art. 9

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo l'affidatario prende in consegna l'area verde.

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 10

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Macerata.

Per il Comune

Per l'Affidatario

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della presente Convenzione.